

IMPOSTE SUL REDDITO

Flat tax incrementale nel quadro LM

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

Scopri di più

I soggetti che **per il periodo d'imposta 2023 applicano la flat tax incrementale** devono compilare l'apposita sezione presente nel **quadro LM del modello Redditi 2024** per il **periodo d'imposta 2023**. L'opportunità consiste in una **tassazione** sostitutiva Irpef ed addizionali (regionale e comunale) del **15% sul differenziale positivo** esistente tra:

- il **reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo** del **periodo d'imposta 2023** (da indicare nel rigo LM13);
- e il **maggior reddito** (d'impresa e/o di lavoro autonomo) del **triennio 2020-2022, al netto della franchigia del 5%** da applicarsi sul maggior reddito del triennio (da indicare nel rigo LM12).

In ogni caso, l'importo soggetto ad imposta sostitutiva del 15% **non può eccedere euro 40.000** (da indicare nella casella 2 del rigo LM14), con la conseguenza che **l'eventuale eccedenza sarà soggetta ad imposta ordinaria Irpef**.

Nel caso particolare di **un'impresa familiare**, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il calcolo del reddito incrementale deve avvenire **considerando il 100% del reddito dell'impresa familiare** (nel 2023 e nel triennio precedente), fermo restando che **l'imposta sostitutiva del 15% si applica solo sulla quota di reddito spettante al titolare** (che non può essere inferiore al 51%). L'importo agevolabile deve essere indicato nella **casella 2 del rigo LM13**.

Uno degli aspetti già chiariti dall'Agenzia delle entrate, nella [circolare n. 18/E/2023](#), riguarda il rapporto tra la **tassazione sostitutiva e la tassazione ordinaria Irpef**, posto che non era chiaro dalla norma se il reddito soggetto alla *flat tax* dovesse essere preso in considerazione o meno, per l'individuazione degli **scaglioni Irpef da applicare alla quota parte di reddito** soggetta a tassazione ordinaria. È bene ricordare, infatti, che **l'agevolazione riguarda solamente l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo del 2023 rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente**. Non sono compresi nella tassazione sostitutiva **eventuali altri redditi dichiarati dal contribuente** (fondiari, capitale, diversi, ecc.), nonché **eventuali eccedenze di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto all'importo massimo**

di euro 40.000. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che *“l'ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito”*. Pertanto, il contribuente, oltre alla tassazione “piatta” sull'incremento di reddito del periodo d'imposta 2023, ottiene un **risparmio d'imposta Irpef anche sulla quota parte di reddito soggetta a tassazione ordinaria**. Tale quota, infatti, **sfrutta la progressività dell'imposta**, partendo dal primo scaglione Irpef soggetto ad aliquota del 23% per il reddito fino ad euro 15.000 e così via per l'eventuale ulteriore eccedenza.

Trattandosi di **un'agevolazione applicabile per il solo periodo d'imposta 2023**, per il calcolo degli acconti Irpef per il periodo d'imposta 2024, il [comma 57](#), dell'articolo 1, L. 197/2022, richiede di assumere quale imposta del periodo procedente quella che si **sarebbe determinata senza l'impatto della flat tax**.

Nel modello Redditi 2024, il contribuente deve, quindi, **indicare nel rigo RN61 il ricalcolo del reddito preso a base per la determinazione dell'Irpef storica** su cui poi calcolare l'acconto dovuto per il 2024. In particolare, deve essere barrata **la casella “casi particolari”** contenuta nel rigo RN 61 ed **incrementare il reddito complessivo dell'incremento che è stato oggetto di agevolazione** con l'imposta sostitutiva del 15% (che non può eccedere l'importo di euro 40.000).